



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE

*Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile*

SERVIZIO GESTIONE DELLE ACQUE (DC/18)

Via Salaria Antica Est - 27/F - 67100 L'Aquila

Tel. 0862/364674 - 364674 Fax 0862/364726

L'Aquila, li 19 MAR. 2013

Prot. RA/76476

Rif.:

Inviata via PEC

Agli ENTI D'AMBITO

Aquilano

[atoaquilano@pec.atoabruzzo.it](mailto:atoaquilano@pec.atoabruzzo.it)

Marsicano

[ato.marsicano@pec.atoabruzzo.it](mailto:ato.marsicano@pec.atoabruzzo.it)

Peligno Alto Sangro

[ato.peligno@pec.atoabruzzo.it](mailto:ato.peligno@pec.atoabruzzo.it)

Pescarese

[ato.pescara@pec.it](mailto:ato.pescara@pec.it)

Teramano

[info@pec.ato5teramo.it](mailto:info@pec.ato5teramo.it)

Chietino

[ato.chietino@pec.atoabruzzo.it](mailto:ato.chietino@pec.atoabruzzo.it)

LORO SEDI

Inviata via PEC

Alle Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato

GRAN SASSO ACQUA S.p.A.

Via Ettore Moschino, 23/b

67100 L'AQUILA

[gsacqua@legalmail.it](mailto:gsacqua@legalmail.it)

CAM S.p.A.

Via Caruscino, 1

67051 AVEZZANO (AQ)

[cam@pec.cam-spa.net](mailto:cam@pec.cam-spa.net)

SACA S.p.A.

Viale del Commercio, 2

67039 SULMONA (AQ)

[presidenza.saca@pec.it](mailto:presidenza.saca@pec.it)

ACA S.p.A.

Via Maestri del Lavoro, 81

65100 PESCARA

[aca.direzionegenerale@pec.it](mailto:aca.direzionegenerale@pec.it)

RUZZO RETI S.p.A.  
Via Nicola Dati, 16  
64100 TERAMO  
[protocollo@ruzzocert.it](mailto:protocollo@ruzzocert.it)

SASI S.p.A.  
Loc. Marcianese - Zona Ind.le ,5  
66034 LANCIANO (CH)  
[sasispa@legalmail.it](mailto:sasispa@legalmail.it)

Inviata via e.mail

SIAN di L'Aquila  
c/o P.O. Santa Maria di Collemaggio  
67100 L'AQUILA  
[eequizi@asl1abruzzo.it](mailto:eequizi@asl1abruzzo.it)

SIAN di Pescara  
via Paolini, 45  
65100 PESCARA  
[carla.granchelli@ausl.pe.it](mailto:carla.granchelli@ausl.pe.it)

SIAN di Teramo  
Contrada Casalena  
64100 TERAMO  
[mariamaddalena.marconi@aslteramo.it](mailto:mariamaddalena.marconi@aslteramo.it)

SIAN di Chieti  
via Nicolini (ex Pediatrico), 10  
66100 CHIETI  
[ercole.ranalli@asl2abruzzo.it](mailto:ercole.ranalli@asl2abruzzo.it)

Inviata via PEC

Al Genio Civile Regionale - Ufficio di AVEZZANO  
Genio Civile Regionale - Ufficio di L'AQUILA  
Genio Civile Regionale - Ufficio di TERAMO  
[geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it](mailto:geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it)

Al Genio Civile Regionale - Ufficio di CHIETI  
Genio Civile Regionale - Ufficio di PESCARA  
[geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it)

Oggetto: centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti - circolare esplicativa.

La legge regionale n. 25 del 3.8.2011 ha introdotto al TITOLO III, Capo II Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d'acqua destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile.

In particolare all'art. 6 ha regolato la *Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti* come segue:

1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d'acqua e di depurazione, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di *convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge*.

2. La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui al comma 1, sono autorizzate a condizione che l'utenza potabile sia provvista dell'atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, *l'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all'esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l'autorizzazione all'esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 13 del R.D. n. 1775/1933.*

3. *L'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell'acqua ad uso potabile.*

4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.

5. La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.

6. Qualora l'energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l'importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell'energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e al D.M. 18 dicembre 2008 del Ministro allo Sviluppo Economico (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150 della L. 24 dicembre 2007, n. 244).

La norma in particolare riconosce la facoltà in capo all'ERSI (agli Enti d'Ambito fino alla costituzione dell'Ente Regionale<sup>1</sup>) di realizzare le centraline direttamente o per il tramite del Soggetto Gestore del SII o di soggetti terzi appositamente selezionati con procedura di evidenza pubblica, essendo l'ERSI/ATO amministrazione aggiudicatrice.

In questo caso la norma fissa le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione della centralina è il caso in cui l'acqua utilizzata a fini potabili è stata già concessa all'ATO, mentre nel caso non vi sia ancora la concessione prevede che *l'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all'esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l'autorizzazione all'esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell'art. 13 del R.D. n. 1775/1933*<sup>2</sup>. In quest'ultimo caso fissa anche le ulteriori cautele "L'autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nulla-osta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la

<sup>1</sup> Regolamento Regionale n. 1/2013 Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) - Articolo 4 Funzioni dell'ERSI.1. Fino alla piena operatività dell'ERSI, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. n. 9/2011 le funzioni dell'Ente sono svolte dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 9/2011.

Art. 1 comma 19 LR 9/2011 .....Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso.

<sup>2</sup> RD 1775/1933, art. 13. comma 1. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, può permettere che siano iniziate subito le opere, purché il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell'acqua ad uso potabile”.

La norma inoltre fissa anche la destinazione degli utili derivanti dalla produzione di energia elettrica “4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti. 5. La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell'energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.”

Al contempo fatto salvo l'esercizio della facoltà in capo all'ERSI rimane vigente il quadro normativo ante LR 25/2011 ovvero la procedura di richiesta della concessione ad uso idroelettrico avvalendosi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti di cui all'art. 47 TU 1775/1933, considerato che principio base della disciplina delle derivazioni di acque pubbliche è “Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.” Art. 17 comma 1 del TU 1775/1933.

Ipotesi per la quale con riguardo alla centraline su condotta acquedottistica è stata dettata una specifica normativa sul couso, art. 7 della LR 25/2011, a tutela dei titolari delle reti acquedottistiche fissando una specifica metodologia di calcolo al fine di garantire uguali entrate per il titolare delle reti a fronte di diversi operatori economici che realizzano l'opera.

“Art. 7 Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico. 1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l'autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6, per l'utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l'utente e il subutente. 2. I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall'ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2 dell'art. 823 del codice civile. 3. Parimenti con l'autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.”

Nel caso quindi l'ERSI non eserciti la facoltà riconosciuta dall'art. 6 la procedura di rilascio della concessione di acqua ad uso idroelettrico seguirà le procedure di cui al regolamento regionale 3/2007 sul rilascio di concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico.


Qualora l'istanza di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico su condotta acquedottistica sia presentata da soggetti diversi dall'ERSI, trova applicazione l'art. 5 “Autoproduzione di energia idroelettrica”, comma 4, della LR 25/2011 che prevede “Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 25 del Reg. reg. n. 3/2007, sono rilasciate prioritariamente a favore degli Enti e Società partecipate da Enti Locali e/o Regioni cui è affidata la tutela e la gestione delle opere medesime”.

Si invitano i soggetti in indirizzo ad uniformarsi a quanto disposto dalla presente circolare.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it), sezione Acque pubbliche.

Il dirigente del Servizio Gestione delle Acque

(avv. Sebastiana Parlavecchio)



Il direttore LL.PP. f.f.  
(dott. Luigi del Sordo)

